



*del 9 dicembre 2023*

## **DIRETTIVO NAZIONALE SIULP RIUNIONE DEL 5, 6 E 7 DICEMBRE 2023**

Il Direttivo Nazionale del Siulp riunito a Pomezia, presso SHG Hotel Antonella, il 5,6 e 7 dicembre 2023

### **APPROVA E CONDIVIDE**

con un accorato applauso, la relazione introduttiva e le conclusioni del Segretario Generale Nazionale, con particolare riguardo al percorso dallo stesso delineato e all'impostazione del confronto con il decisore politico che, accogliendo le rivendicazioni del Siulp, ha individuato gli stanziamenti economici per il rinnovo del contratto e gli investimenti sulla sicurezza e definito la previsione dei fondi negli appositi atti economici, rispettando gli impegni assunti nei confronti dei lavoratori del Comparto Sicurezza e Difesa.

### **MANIFESTA**

grande soddisfazione per lo stanziamento di oltre 1 miliardo di euro per le sole forze di Polizia che corrisponde all'esigenza di difendere il potere d'acquisto dei lavoratori della Polizia di Stato. Tale stanziamento realizza finalmente le condizioni per aprire la fase contrattuale e avviare il confronto per la stipula del contratto collettivo nazionale relativo al triennio 2022/2024. Nelle more del reperimento di nuove risorse da appostare per finanziare la previdenza dedicata, risulta decisamente apprezzabile la previsione economica, in aggiunta allo stanziamento, e già integralmente finanziata fino all'anno 2024. Al riguardo, occorre solo attendere l'emanazione dei decreti attuativi che dovrebbero rendere la previdenza dedicata immediatamente operativa. Si tratta di un risultato che va nella direzione dell'intervento normativo atteso da anni, e chiesto con forza dal Siulp. Esso prevede la destinazione e l'impiego di risorse per due tipi di misure: quella compensativa degli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo e quella integrativa delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

### **SOLLECITA**

un intervento risolutivo sullo spinoso argomento del tavolo contrattuale della dirigenza, aperto da oltre sei anni e che ancora non è stato possibile chiudere per la mancata alimentazione dei fondi necessari, considerato che il decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95 ha introdotto, all'articolo 46, un'autonoma area negoziale per i dirigenti della Polizia ad ordinamento civile. Al riguardo, solo grazie all'incessante azione del Siulp, è stata presa la decisione politica da parte del Governo di individuare nuovi stanziamenti, alla luce dell'insufficienza di quelli in precedenza indicati, in modo tale da rendere finalmente definito il profilo contrattuale dei dirigenti e dei Questori.

### **REGISTRA**

con soddisfazione, per il Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, l'iniezione di risorse per le politiche della sicurezza e l'individuazione di fondi da destinare ai profili retributivi e previdenziali del personale del Comparto medesimo ben oltre le disponibilità già evidenziate. Il contratto è scaduto ormai da due anni e la corrosione del potere di acquisto derivante dalla pressione inflattiva sta mettendo a dura prova la solvibilità delle famiglie dei poliziotti che, non di rado, a causa della mobilità imposta dalla natura del servizio, devono sopportare, per la locazione di alloggi, ulteriori spese che hanno ormai raggiunto livelli proibitivi in varie aree del paese. Queste condizioni stanno incentivando la migrazione degli operatori più anziani ed esperti verso realtà lavorative del Sud del Paese, creando un vuoto di fondamentali competenze investigative, trattandosi di poliziotti che hanno maturato un notevole bagaglio professionale nella conoscenza delle dinamiche criminali delle regioni settentrionali. La mancata politica alloggiativa sta alimentando un continuo turn over che impedisce di costruire un tessuto di risorse umane fidelizzato al territorio e in grado di poter contrastare efficacemente le nuove sfide della criminalità. Per tale motivo, esprime preoccupazione

per la tardiva e, spesso, mancata attenzione registrata sulla problematica degli alloggi per le forze dell'ordine, attesi i risultati già ottenuti in alcuni territori ove le sinergie realizzate tra la struttura Nazionale e le strutture Provinciali hanno saputo anticipare e promuovere iniziative volte a risolvere uno dei più gravi problemi della categoria.

### **CONSIDERA**

condivisibile l'istituzione di commissioni con il compito di individuare delle proposte per innovare sia l'Accordo Nazionale Quadro, anche in relazione alle norme del contratto 2019/2021, sia il regolamento di servizio e di disciplina. Esprime, altresì, condivisione rispetto alla proposta di individuare componenti per la costituzione di una terza commissione avente il compito di proporre un contributo propositivo in ordine al processo di revisione dell'atto ordinativo per la riorganizzazione periferica.

### **PLAUDE**

alla progettualità e alla profonda concretezza dell'attività del Coordinamento Donne che consente, anche in questo caso, di porre il Siulp in posizione autorevole e qualificata, considerate l'ampiezza, la portata e la complessità delle problematiche che riguardano non solo il tema delle pari opportunità, ma anche quelli relativi al genere, alla genitorialità e alla famiglia.

### **ESPRIME**

soddisfazione per il dato certificato della rappresentatività sindacale al 31 dicembre 2022, che conferma la tendenza di crescita del consenso alla nostra organizzazione che si è attestata oltre la soglia dei 26 mila iscritti. Un risultato ancora più rilevante se si considera che è stato ottenuto a fronte di una consistente riduzione della forza amministrata, a significare come il modello Siulp sia considerato affidabile ed apprezzato anche dai colleghi più giovani che vedono nel SIULP l'unico modello di sindacato confederale a cui aderire.

### **RITIENE**

che il lusinghiero risultato sia da attribuire, oltre che alla dedizione delle strutture territoriali, provinciali e regionali, nell'azione di proselitismo, anche alla capacità di proposta e di promozione politico sindacale della Segreteria Nazionale. Nello specifico è stato registrato un elevatissimo gradimento per le recenti prese di posizione con le quali, prendendo spunto da recenti fatti di cronaca, sono state portate all'attenzione dei media le mortificanti condizioni in cui si trovano a lavorare le donne e gli uomini della Polizia di Stato a fronte di una blanda riprovazione nei confronti degli autori di violenze, anche efferate, perpetrate in danno degli operatori delle helping profession.

### **RESPINGE**

Qualsiasi tentativo, anche subdolo, da parte di chiunque, finalizzato ad indebolire l'integrità e l'autorevolezza del Siulp.

### **APPROVATO ALL'UNANIMITÀ**



## Differenze fra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità

Un nostro iscritto il cui coniuge è in condizioni di disabilità ci chiede chiarimenti in ordine alla differenza tra pensione e assegno di invalidità.

Pensione di invalidità e assegno ordinario di inabilità lavorativa sono prestazioni simili ma che non vanno confuse. Invero, vi sono specifiche differenze tra queste due misure previdenziali, entrambe erogate in favore dei lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati che si trovino, una volta assunti, in condizioni di disabilità più o meno accentuata e più o meno incidente sulla loro capacità di svolgere le mansioni assegnate o qualsiasi tipo di attività lavorativa.

L'Assegno Ordinario di Invalidità lavorativa INPS è una prestazione economica erogata a domanda dall'INPS in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità permanente di natura mentale o fisica tale da essere causa di una incapacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.

Tali condizioni sanitarie devono essere accertate dai medici delle Sedi INPS competenti. Una volta riconosciuta l'infermità invalidante, l'assegno ordinario viene riconosciuto per tre anni, da riconfermare per altri tre previa domanda dell'interessato e accertamento della permanenza dello stato invalidante, fino ad un massimo di tre riconoscimenti successivi, dopo di che l'assegno ottiene una conferma definitiva.

La differenza principale con la pensione di inabilità è che con l'Assegno di invalidità si può comunque continuare a lavorare, a certe condizioni, mentre con la pensione è vietato.

Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Oltre alla riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa, per ottenere l'assegno ordinario di invalidità è necessario:

- essere assicurati presso l'INPS da almeno 5 anni;
- contare su un'anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) versati negli ultimi cinque anni.
- L'assegno ordinario di invalidità è incompatibile con:
  - l'indennità di mobilità (rimane la facoltà di opzione del trattamento più favorevole);
  - i trattamenti di disoccupazione;
  - le rendite vitalizie erogate dall'INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.

I periodi coperti dall'assegno, in assenza di contributi da lavoro, a differenza della pensione di invalidità, vengono considerati utili per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Sul sito INPS è disponibile l'apposito servizio "Assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta", che permette di presentare la domanda per lavoratori dipendenti, per autonomi e per iscritti alla Gestione Separata, nel caso in cui la loro capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Il servizio è accessibile direttamente o tramite Patronato. Dalla stessa pagina, anche i medici possono richiedere il Certificato SS3 (istanza di invalidità) per avviare la pratica.

L'Assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di domanda se risultano tutti i requisiti sia sanitari sia amministrativi.

Con il raggiungimento dell'età pensionabile, se il beneficiario è in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla vigente normativa, l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia, cosa che non avviene per la pensione di inabilità (bisogna presentare apposita richiesta).

La pensione di inabilità lavorativa è una prestazione economica, erogata a domanda dall'INPS, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale condizione può essere anche preesistente all'assunzione. Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), iscritti alla Gestione Separata.

Oltre all'infermità o una patologia che sia causa della permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro, per ottenere l'assegno ordinario di invalidità è necessario (come per l'assegno ordinario di inabilità):

- essere assicurati presso l'INPS da almeno 5 anni;
- contare su un'anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) versati negli ultimi cinque anni.

La pensione può essere soggetta a revisione, a seguito della quale può essere confermata, revocata o trasformata in assegno ordinario di invalidità.

Diversamente dall'assegno di inabilità, la pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente nonché con l'iscrizione agli albi professionali, o agli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti.

La pensione inabilità, come l'assegno, non è cumulabile con le rendite vitalizie INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.

Anche in caso di riconoscimento della pensione di inabilità è possibile richiedere l'assegno mensile per assistenza personale e continuativa qualora sussista la condizione sanitaria, ovvero l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua per chi non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

L'assegno non spetta però nel caso di ricovero in istituto se la retta è a carico dello Stato o di enti pubblici.

Dal 1° giugno 2023, l'INPS è l'unico ente preposto all'accertamento delle condizioni di inabilità e inidoneità al lavoro per tutte i dipendenti statali, al posto delle commissioni mediche ASL.

## Congedi e permessi in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto

L'INPS, con il messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023, ha precisato che fermo restando che il congedo straordinario di cui all'art. 42, c. 5 del D.lgs. 151/2001 non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

La precisazione dell'INPS ruota intorno alla modifica disposta dal D.lgs. 105/2022, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, che tra l'altro è intervenuto sull'art. 33 della Legge 104/1992, eliminando il principio del c.d. referente unico all'assistenza con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del citato art.33.

Ne deriva che può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n.151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Ovviamente i suddetti benefici non possono essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.

## La dimostrazione dell'esistenza del documento spetta a chi richiede l'accesso

Il diritto di accesso trova un limite materiale e giuridico nella disponibilità che l'Amministrazione abbia della documentazione di cui si chiede l'ostensione, la cui dimostrazione grava sul richiedente.

Il principio è enunciato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) nella Sentenza 1. 09622/2023 dell'8 novembre 2023, che ha respinto l'appello contro la decisione di primo grado che aveva a sua volta rigettato la pretesa di accedere a documenti che l'amministrazione interessata aveva dichiarato non essere in suo possesso.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, la possibilità di acquisire i documenti, com'è ovvio, postula la materiale detenzione dell'Amministrazione cui è rivolta l'istanza. Tale presupposto va acquisito in termini di fatto costitutivo della pretesa ostensiva, pertanto, la sua dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni ovvero in via indiziaria ma non tramite mere supposizioni.

Pertanto, in assenza di prova della effettiva esistenza e disponibilità della documentazione richiesta, non è possibile ingiungere a un'amministrazione di consentire l'accesso ad alcunché, perché si tratterebbe di ordine che risulterebbe per definizione insuscettibile di essere eseguito.

Secondo il Consiglio di Stato il Giudice di primo grado ha, dunque, correttamente rigettato il ricorso sulla base di evidenze documentali chiarissime poiché, ove l'amministrazione dichiara di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, non è possibile l'esercizio dell'accesso. Al cospetto di una dichiarazione espressa dell'amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data (Consiglio di Stato sez. IV, 27 marzo 2020, n. 2142).

La richiesta dell'appellante si risolveva, dunque, nell'auspicare l'ostensione di atti non esistenti o di cui si asserisce l'esistenza solo sulla base di inferenze.

Il diritto di accesso ha ad oggetto documenti formati e quindi venuti ad esistenza che si trovino nella certa disponibilità dell'Amministrazione, non potendo l'esercizio di tale diritto o l'ordine di esibizione impartito dal giudice, alla luce del principio generale per cui "ad impossibilia nemo tenetur" e per evidenti ragioni di buon senso, riguardare documenti non più esistenti o mai formati. Laddove, infatti, l'esistenza del documento sia incerta o solo eventuale o ancora di là da venire, l'azione di accesso agli atti non può essere ritenuta ammissibile (Consiglio di Stato sez. V, 7 ottobre 2021, n. 6713).

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. Civ. 9 giugno 2008, n. 15162).

**È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE**  
Per avere un conto con interessi garantiti, canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti. Un conto che fa risparmiare, anche la plastica ai mari.

**CONTRACORRENTE**  
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP

**SCOPRI DI PIÙ**

**IBL Banca**  
GRUPPO BANCARIO

Messaggio promozionale

## È reato la falsa frequenza alle cure termali

La Cassazione, con sentenza sez. II n. 43841 del 31 ottobre 2023, ha giudicato inammissibile il ricorso presentato da un dipendente pubblico avverso la sentenza con cui la Corte di merito di secondo grado lo aveva condannato per truffa aggravata per aver tentato di trarre in inganno l'amministrazione di appartenenza, presentando una richiesta di congedo straordinario per usufruire di un periodo di cure termali e di avere poi allegato un falso attestato di frequenza (delle cure termali) al fine di procurarsi un ingiusto profitto.

Nel caso di specie, l'imputato aveva usufruito di un permesso per cure termali senza recarsi alle terme e aveva allegato un certificato di presenza falsificato: "il fatto che il documento falso sia stato allegato successivamente non incide sulla natura della condotta che viene qualificata come frode in ragione del dolo dell'agente di ingannare la controparte"; perché "l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale di usufruire indebitamente del permesso avvalendosi di una documentazione falsa".

Per la Corte di Merito "in tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggirio o artificio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto".

Pertanto, secondo la Cassazione "... la Corte ha reso esaustiva motivazione rilevando l'entità del danno, economico e non, cagionato dall'imputato con la sua condotta, in relazione al lungo periodo di permesso indebitamente fruito, e all'entità apprezzabile dell'importo del compenso indebitamente ricevuto dalla Pubblica Amministrazione, come si desume anche dalla pronuncia della Corte dei Conti in atti, a nulla rilevando che la Amministrazione abbia poi recuperato le somme, che aveva indebitamente versato al dipendente. Secondo l'assunto difensivo, ogni delitto tentato in quanto improduttivo di effettivo danno, dovrebbe ritenersi di particolare tenuità e rientrare nell'ambito applicativo della causa di non punibilità ex art. 131 bis codice penale, mentre, nell'ipotesi di tentativo, occorre considerare l'entità del pregiudizio che la condotta risultava idonea a cagionare, secondo un giudizio ex ante...".

---

## Confermato il Bonus Psicologo

Il bonus psicologo diventa una misura strutturale che verrà rinnovata annualmente, con un incremento di fondi già a partire dal 2024, entrando, così, in pianta stabile nel nostro sistema sanitario dopo la sperimentazione effettuata durante e a seguito la pandemia.

Il bonus psicologo è parte di un intervento più complessivo, attuato anche attraverso il tavolo per la salute mentale, che punta a rafforzare le strutture e i servizi di presa in carico sul territorio e a diffondere la cultura della salute mentale anche per superare lo stigma e la discriminazione che continuano ad essere una barriera all'inclusione sociale.

Per la misura dovrebbero essere stanziati 5 milioni di euro da ripartire tra le regioni. Somma che aumenterà a 8 milioni nel 2024. Il bonus psicologo potrà essere richiesto fino alla fine del 2023 e dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla concessione, pena la decadenza.

L'importo del bonus psicologico varia in base al valore dell'ISEE presentato al momento della richiesta:

- Un massimo di 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta);
- Un massimo di 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta);
- 500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta).

Al momento non sono ancora chiare le modalità per richiedere l'erogazione del bonus. Ma, con molta probabilità, non differiranno dalla procedura già attiva, cioè attraverso istanza all'INPS da inoltrare esclusivamente in via telematica accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" attraverso una delle seguenti modalità:

- portale web, accedendo con le proprie credenziali utilizzando l'apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it) direttamente dal cittadino;
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento)

---

## Termine mercato Tutelato per utenze Gas

Il 10 gennaio 2024 termina definitivamente il mercato tutelato del gas fatta eccezione per i clienti vulnerabili.

La misura è inserita nel PNRR, ragion per cui è esclusa ogni ulteriore proroga a causa dei vincoli UE.

Coloro che attualmente si trovano in regime di maggior tutela dovranno scegliere se passare al mercato libero oppure attendere di passare nel regime transitorio per valutare la convenienza della tariffa applicata o invece chiedere di entrare nel nuovo servizio di vulnerabilità se ne hanno diritto.

A coloro che già risultano tra i "vulnerabili" il fornitore applicherà automaticamente le condizioni agevolate in bolletta.

Sono considerati clienti vulnerabili coloro che:

- si trovano in condizioni economiche svantaggiate in base all'ISEE (come i percettori del Bonus Sociale);
- sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/92;
- hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- hanno un'età superiore ai 75 anni.

Se sono già stati automaticamente identificati come vulnerabili non devono effettuare alcun adempimento.

In caso contrario possono compilare un modulo di autocertificazione disponibile sul portale dell’Autorità. Per legge, ai clienti vulnerabili dovrebbe essere arrivata la comunicazione relativa al fatto di essere stati identificati come tali. Di conseguenza, da gennaio 2024 avranno automaticamente diritto al servizio clienti vulnerabili. Le utenze dei clienti non vulnerabili che non avranno effettuato nessuna scelta saranno assegnate ad un Servizio a Tutele Graduali (STG), gestito dai fornitori vincitori di apposite aste. Per questo Servizio sono previste delle tariffe simili alle offerte PLACET sul Mercato Libero, ossia con prezzo stabilito dal fornitore e condizioni contrattuali stabilite da ARERA. Questa fase ha durata di 3 anni. Si può ovviamente passare ad un nuovo fornitore se non si dovesse essere soddisfatti.

### **Applicazione di una ritenuta mensile maggiorata per evitare onerosi conguagli fiscali**

Un nostro affezionato lettore ci scrive lamentando l’esosità del conguaglio fiscale ricevuto e chiedendo se sia possibile evitare in futuro, anche con una nostra iniziativa, un conguaglio che rispetto alla personale e particolare condizione di esposizione metta il lavoratore in difficoltà rispetto agli equilibri di economia domestica.

Premesso che in relazione alla problematica sollevata abbiamo inviato, al Ministro dell’Interno, una nota il cui testo è stato pubblicato sul nr. 6 del 24 febbraio 2023 del nostro notiziario flash, consultabile nell’apposita area del nostro sito, facciamo presente che per evitare un conguaglio oneroso è possibile richiedere al sostituto d’imposta l’applicazione di una ritenuta mensile maggiorata.

L’Agenzia delle Entrate in merito all’effettuazione delle ritenute con aliquota più elevata ha adottato la Risoluzione del 30.11.2001 n. 199/E.

Detta risoluzione fa presente che con circolare del 23 dicembre 1997, n. 326/E è stata prevista la facoltà per i sostituti d’imposta di applicare, nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, su richiesta del percipiente, un’aliquota più elevata di quella derivante dall’applicazione dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/73.

La citata circolare ha, infatti, precisato che “nell’effettuazione delle ritenute il sostituto può, d’accordo con il sostituto, applicare una aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. In tal modo, infatti, senza arrecare alcun danno all’erario, che anzi si vede anticipato il versamento di imposte, si può evitare che, al momento dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, l’imposta effettivamente dovuta sia troppo elevata, con il rischio di chiudere con un conguaglio incapiante.”.

Successivamente a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte di una Società, la quale chiedeva, al Dipartimento per le politiche sociali, se un’aliquota più elevata per le ritenute d’acconto, potesse essere riconosciuta anche in sede di tassazione alla fonte dei redditi di lavoro autonomo, con Risoluzione del 30 novembre 2001 n. 199/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il sostituto d’imposta può applicare un’aliquota IRPEF superiore al 20% sui redditi di lavoro autonomo, anche occasionali, erogati ai soggetti che espressamente lo richiedano.

In tal caso, infatti, senza arrecare alcun danno all’erario, si può evitare che, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, l’imposta effettivamente dovuta sia troppo elevata.

## **Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF**



OK CAF SIULP nasce dall’esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell’IMU - Istanza per l’assegno nucleo familiare - Successioni

**Per tutte le informazioni visita il portale [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)**

**tratto da: \*Siulp Collegamento Flash numero 49/2023 del 9 Dicembre 2023**

\*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: [nazionale@siulp.it](mailto:nazionale@siulp.it)  
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123